

CXII.

TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1884

Presidenza del Vice-Presidente BORGATTI

E POI DEL

Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Sunto di petizioni — Comunicazione di due messaggi della Corte dei conti, che accompagnano al Senato due elenchi di decreti e contratti registrati con riserva — Congedi — Comunicazione del decreto reale di accettazione delle dimissioni del Presidente del Senato Tecchio — Parole del Vice-presidente Borgatti — Comunicazione di altro decreto reale di nomina del Senatore Durando a Presidente del Senato — Parole del Vice-presidente — Insediamento del nuovo Presidente — Suo discorso — Sorteggio degli Uffici — Comunicazione di surrogazione dei Ministri della Guerra e di Grazia e Giustizia — Proposta del Senatore De Filippo per la nomina di una Deputazione incaricata di recare a Sua Maestà i sentimenti di ammirazione del Senato per i suoi eroici atti durante l'imperversare del cholera, approvata ad unanimità — Discussione del progetto di legge per Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari del R. esercito — Dopo brevi osservazioni del Ministro della Guerra, del Senatore Finali, Relatore, e del Senatore Paternostro P. si approvano gli articoli 1 e 2 colle proposte modificazioni — Approvazione senza discussione degli articoli 3, 4, 5 e 6 — Soppressione dell'articolo 7 — Proposta di emendamento del Senatore Finali, Relatore, all'art. 8, accettata dal Ministro — Approvazione degli articoli 8 e 9 — Dichiarazione del Senatore Saracco all'articolo 10 e risposta del Ministro — Osservazioni e proposta del Senatore Finali, Relatore, approvata — Approvazione dell'art. 10 nei termini proposti dal Relatore — Dichiarazione del Senatore Caccia — Rinvio a domani della discussione sulla tabella annessa al progetto di legge.

La seduta è aperta alle ore 2 e 40.

Non è presente alcun Ministro; più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, i Ministri degli Affari Esteri, di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI legge il processo verbale dell'ultima tornata il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del seguente elenco di omaggi:

Il dott. Emilio Coni dell'Annuario statistico della provincia di Buenos-Ayres;

Il soprintendente al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze, delle seguenti pubblicazioni:

Osservazioni continue sulla elettricità atmosferica del prof. Antonio Roiti;

Sul meccanismo dei movimenti volontari della testuggine palustre del dott. Giulio Fano;

Il Direttore generale delle opere idrauliche, di una pubblicazione del Ministero dei Lavori Pubblici, *Sulle opere di bonificazione dell'Agro Romano;*

Il Senatore Camozzi-Vertova, di un libro del

signor Angelo Maggi intitolato: *Le vicinie di Bergamo*;

Il comm. Leopoldo Cler, reggente il R. Commissariato per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico di Roma, della *Relazione sulle operazioni eseguite da quel R. Commissariato durante l'anno 1883*;

Il Senatore Chiavarina, delle seguenti opere: *Histoire des révolutions d'Angleterre, par le Père d'Orléans*;

Istoria delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla monarchia delle Spagne dall'anno 1696 al 1725, scritta dal marchese Francesco Maria Ottieri;

Saggio sulla storia degli antichi popoli d'Italia di Jacopo Durandi;

Histoire du regne de Louis XIV par M. Reboulet;

Il Soprintendente degli Archivi di Stato della Lombardia, di un volume di A. Vietti intitolato: *Il debito pubblico nelle provincie che hanno formato il primo Regno d'Italia*;

Il comm. Camillo Carloni Direttore generale di ponti e strade, di una *Relazione sulla manutenzione delle strade nazionali nell'esercizio 1882-83*;

Il marchese Ippolito Spinola, di un suo libro intitolato: *Ricordi di un vecchio marinaio*;

La Direzione delle R. Scuole di agricoltura in Portici, dell'*Annuario di quella R. Scuola per l'anno 1882-83*.

Il Ministro della Guerra della *Relazione medico-statistica sulle condizioni sanitarie del regio esercito, e del catalogo della biblioteca di quel Ministero*;

I prefetti di Sassari, Ferrara, Bergamo, Cremona, Pesaro, Caserta, Lecce, Parma, Campobasso, Reggio-Emilia, Teramo, Arezzo, Roma, Bologna e Caltanissetta, degli *Atti di quei Consigli provinciali riferibili alla sessione dell'anno 1883-84*;

Il Ministro dei Lavori Pubblici delle seguenti pubblicazioni:

Relazione statistica sulle costruzioni di strade nazionali e provinciali eseguite a cura, per conto e concorso dello Stato a tutto il 1883;

Monografie sui servizi del Ministero dei Lavori Pubblici presentate all'Esposizione di Torino;

Il Presidente della Commissione archeologica

comunale di Roma, del *Bullettino archeologico Serie II*;

Il Sindaco di Venezia del *Rendiconto economico di quel comune nel biennio 1881-82*;

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, dei fascicoli delle *Notizie degli scavi per i mesi di gennaio a luglio 1884*;

La R. Deputazione sugli studi di storia patria, del *Codice diplomatico della città di Orvieto*;

Il Presidente della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio di Milano e gestioni annesse, del *Bilancio consuntivo 1883 delle tre gestioni: Casse di risparmio, Credito fondiario e Fondo di beneficenza*, amministrate da quell'Istituto;

Il Presidente della Camera di commercio ed arti della provincia di Terra d'Otranto, della *Relazione sull'andamento del commercio, delle arti e delle industrie in quella provincia*;

La R. Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, dei *Volumi XXII e XXIII dei suoi atti*;

Il commendatore Cosimo Ratti primo presidente della Corte di appello di Aquila, di un suo lavoro intorno alla *Riforma dell'ordinamento giudiziario*;

Il Sindaco di Palermo di un fascicolo pubblicato in occasione dell'Esposizione nazionale di Torino, contenente le *Iscrizioni in monumenti e lapidi, dedicate alla libertà di Sicilia e al risorgimento italiano*;

Il barone Achille Sansi di una sua opera intitolata: *Studi storici intorno al comune di Spoleto*;

Il signor Edoardo Magliani di un suo lavoro, intitolato: *Prosa*.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

« N. 97. Il Consiglio comunale di Burgio (Girgenti), fa istanza onde ottenere che venga riformata la circoscrizione giudiziaria del comune stesso;

« 98. La Giunta municipale di Umbertide (Perugia), domanda la costruzione della ferrovia Adriatico-Tiberina;

« 99. Il Consiglio comunale di Nepi (Roma) identica alla precedente;

« 100. Il Consiglio comunale di Ravenna, identica alla precedente;

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1884

« 101. La Giunta municipale di Sant'Agata Feltria (Urbino), identica alla precedente;

« 102. Parecchi militari a riposo della provincia di Genova, domandano che colla legge per modificazioni alle pensioni militari venga migliorata la loro condizione. (Mancante di autenticità delle firme) ».

Il Senatore, *Segretario*, ZINI dà lettura infine dei seguenti messaggi diretti a S. E. l'onorevole Presidente del Senato:

« Roma, 15 luglio 1884.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto trasmette a cotesta onorevole Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva, fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina di luglio 1884.

« *Il Presidente*
« DUCHOQUÈ ».

« Roma, 16 agosto 1884.

« In esecuzione del disposto dagli articoli 10 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sulla contabilità generale dello Stato e 124 del relativo regolamento approvato con regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a cotesto Ufficio di Presidenza l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato ha dato il suo parere e che la Corte dei conti ha registrati nel 1° semestre 1884.

« *Il Presidente*
« CACCIA ».

I Senatori Morini, Borelli, Grossi e Pantaleoni domandano un congedo di un mese per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

Insemediamento del Presidente.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Insemediamento del Presidente.

Prima di tutto debbo riferire al Senato che il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, con messaggio del 6 agosto prossimo

passato diretto a me, quale Vicepresidente anziano, per ordine di nomina, mi comunicò il seguente decreto reale:

UMBERTO I

per grazia di Dio e volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

« Visto lo Statuto del 4 marzo 1848.

« Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Interni;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Le dimissioni offerte da Sua Eccellenza il cavaliere Senatore Sebastiano Tecchio dall'Ufficio di Presidente del Senato del Regno, sono accettate.

« Il predetto nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Valsavaranche, li 27 luglio 1884.

« UMBERTO.

« DEPRETIS ».

Sicuro d'interpretare l'animo di tutti gli onorandi Colleghi, mando una parola di reverente ed affettuosa ricordanza all'illustre Vegliardo, al patriota onorato, il quale tenne degnamente questo seggio altissimo nel corso di cinque Sessioni consecutive, con assiduità piuttosto unica che rara, con imparzialità scrupolosa e con autorità, che in lui era accresciuta dai lunghi servigi e dagli splendidi titoli di benemerenza verso il Re e verso la patria.

Successivamente lo stesso Presidente del Consiglio e Ministro dell'Interno mi comunicò con altro messaggio, in data del 24 novembre 1884, il seguente decreto reale:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

« Visto l'articolo 35 dello Statuto fondamentale del Regno;

« Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

« Udito il Consiglio dei Ministri;

« Abbiamo decretato e decretiamo:

« Sua Eccellenza il generale Giacomo Durando, Senatore del Regno, Presidente del Tribunale supremo di guerra e marina, è nominato Presidente del Senato del Regno.

« Il Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

« Dato a Roma, addì 23 novembre 1884.

« UMBERTO.

« DEPRETIS ».

E qui pure rendendomi interprete dei sentimenti degli onorevoli Colleghi, faccio plauso alla nomina dell'eminente personaggio, del patriota benemerito, onde S. M. il Re ha sapientemente provveduto alla dignità del Seggio e soddisfatto ai voti del Senato.

Dopo ciò, invito senz'altro l'onorevole Senatore Durando a prendere il suo posto e invito altresì i Vicepresidenti Caccia e Alfieri di accompagnarlo al Seggio presidenziale.

Il Senatore Durando, accompagnato dai Senatori Vicepresidenti Caccia e Alfieri, sale al banco della Presidenza. Il Vicepresidente Borgatti cede il suo posto a S. E. il nuovo Presidente che pronunzia il seguente discorso:

Miei onorevoli Colleghi,

Volgono ormai trent'anni dacchè fui dalla bontà sovrana chiamato a far parte di questo illustre Consesso. Ascrivo indubbiamente a questa circostanza l'alto onore conferitomi di presiedere e di dirigere i vostri lavori parlamentari.

Mi duole che dovrete sentire tutta l'assenza del mio egregio predecessore, che con tanta serenità di mente e rettitudine di giudizi, ebbe per parecchi anni la fortuna di reggere le vostre sapienti discussioni. Dagli insegnamenti

che mi ha lasciato io trarrò i più lieti auspici pel disimpegno di queste alte, e da me non attese funzioni.

Manterrò fedelmente le nostre tradizioni parlamentari, ed ho fiducia che non falliremo alla nostra alta missione, se, come ne son certo, terremo sempre lo sguardo intento a quel faro sicuro e luminoso che è il bene inseparabile del Re e della Patria. (*Applausi*)

Sorteggio degli Uffici

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le comunicazioni del Governo, ma probabilmente il Ministero dovendo prendere parte alla prima adunanza della Camera dei Deputati non potrà intervenire così presto alla nostra seduta.

Niuna proposta venendo presentata dai signori Senatori, si procederà frattanto al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA procede al sorteggio degli Uffici i quali risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Amedeo
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Acquaviva
 Antonini
 Arrigossi
 Atenolfi
 Bartoli
 Besana
 Bianchi
 Boucompagni-Ottoboni
 Borgatti
 Boschi
 Cadorna Raffaele
 Camozzi-Vertova
 Camuzzoni
 Cantelli
 Caracciolo di S. Teodoro
 Castagnetto
 Chiavarina
 Corti
 Cosenz
 Cusa
 D'Azeglio

De Falco
De Gasparis
Della Bruca
Della Verdura
De Luca
De Riso
De Siervo
Di Brocchetti
Di Moliterno
Di S. Giuliano
Farina Mattia
Finali
Giovanelli
Giustinian
Gozzadini
Grossi
Guicciardi
Maglione
Mantegazza
Manzoni
Mattei
Meuron
Mirabelli
Moleschott
Mongenot
Montanari
Morelli
Moscuza
Niscemi
Palasciano
Palmieri
Paternostro Francesco
Pica
Pietracatella
Piola
Pissavini
Prinetti
Rasponi
Rossi Giuseppe
Sacchi Vittorio
Sauli
Scacchi
Torre Federico
Torremuzza
Vera
Verga Carlo

UFFICIO II.

Acton Ferdinando
Acton Guglielmo

Alfieri
Angioletti
Arezzo
Belgioioso Luigi
Benintendi
Beretta
Boccardo
Bonelli Cesare
Bonelli Luigi
Bonelli Raffaele
Borelli
Borselli
Bruno
Caccia
Cadorna Carlo
Cambray-Digny
Campana
Cannizzaro
Casanova
Cicccone
Cipriani Leonetto
Collacchioni
Consiglio
Corsi Luigi
Corte
Del Giudice
De Martino
Di Sambuy
Duchoquè
Errante
Farina Maurizio
Fazioli
Ferraris
Frisari
Gamba
Garzoni
Ghiglieri
Giuli
Gorresio
Lacaita
Lanza
Loru
Mamiani
Manfrin
Marescotti
Marignoli
Mezzacapo Carlo
Musolino
Norante
Orsini
Pettinengo

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1884

Pianell
Pierantoni
Reali
Revedin
Ricasoli
Rizzari
Romanelli
Ruschi
Saracco
Scalini
Sortino
Tholosano
Tornielli
Torrighiani
Vallauri

UFFICIO III.

Alianelli
Annoni
Artom
Auriti
Bargoni
Barracco
Bellinzaghi
Berardi
Borromeo
Borsani
Brioschi
Bucchia
Cabella
Cagnola
Calabiana
Calcagno
Camerata-Scovazzo
Campi-Bazan
Carrara
Casalis
Casaretto
Castellano
Cavagnari
Cialdini
Colocci
Corsini
Cucchiari
Dalla Valle
De Filippo
Di Giovanni
Di Revel
Dossena
Faraldo

Ferrara
Fornoni
Florio
Gadda
Giuliani
Guarneri
La Loggia
Lauri
Lauzi
Linati
Maffei
Magliani
Majorana
Malusardi
Manfredi
Martinelli
Merlo
Mezzacapo Luigi
Nitti
Pallavicini Emilio
Pallavicini Francesco
Pandolfina
Paoli
Pecile
Perez
Pessina
Pironti
Plezza
Ribotty
Sprovièri
Tamaio
Torelli
Visone
Vitelleschi
Zoppi

UFFICIO IV.

Amari
Assanti
Barbaroux
Bardesono
Bertini
Bruzzo
Cantoni
Caracciolo di Bella
Cavalli
Cencelli
Cerruti
Cianciafara

Cipriani Pietro
Cittadella
Colonna
Compagna
Cornero
Corsi Tommaso
Cutinelli
D'Adda
D'Ancona
De Gregorio
Della Rocca
Delle Favare
De Sonnaz
Diana
Di-Robilant
Di S. Alfano
Eula
Fedeli
Figoli
Frasso
Giacchi
Giannuzzi-Savelli
Giorgini
Greco-Cassia
Griffini
Jacini
Lampertico
Maggiorani
Magni
Mazè de la Roche
Menabrea
Migliorati
Miraglia
Mischi
Morosoli
Pacchiotti
Pantaleoni
Paternostro Paolo
Pavese
Pernati
Plutino
Rega
Riberi
Ricci
Rosa
Rossi Alessandro
Sacchi Gaetano
Sanseverino
Scarabelli
Sergardi
Tirelli

Torrearsa
Trocchi
Vegezzi
Vigliani
Zini

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Tommaso
Allievi
Alvisi
Andreucci
Barbavara
Bertea
Bertolè-Viale
Biscaretti
Boyl
Cacace
Canonico
Cavallini
Cocozza
Corsi di Bosnasco
Cremona
Danzetta
Delfico
Deodati
De Simone
Devincenzi
Di Bagno
Di Sartirana
Fasciotti
Ferrero
Finocchietti
Fiorelli
Fontanelli
Gagliardi
Germanetti
Gravina
Guerrieri
Irelli
Longo
Malvezzi
Martinengo Angelo
Massarani
Mazzacorati
Melodia
Messedaglia
Michiel
Morandini
Morini
Pallieri

Panissera
 Pasella
 Pastore
 Petitti
 Piedimonte
 Podestà
 Poggi
 Ponzi
 Ranco
 Ranieri
 Ridolfi
 S. Cataldo
 Secondi
 Sforza Cesarini
 Tabarrini
 Tamborino
 Tanari
 Tecchio
 Todaro
 Tommasi
 Torre Carlo
 Turrisi-Colonna
 Valfrè
 Verdi
 Verga Andrea

Comunicazioni del Governo

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DEPRETIS, *Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno*. Ho l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà con decreto del 24 ottobre ha accettato le dimissioni offerte dal tenente generale Ferrero dal suo ufficio di Ministro della Guerra, e con decreto dello stesso giorno ha nominato Ministro della Guerra il tenente generale Ricotti deputato al Parlamento.

Ho pure l'onore di annunciare al Senato che Sua Maestà con decreto del 24 novembre ha accettato le dimissioni rassegnate dal deputato Ferracciù dall'ufficio suo di Ministro di Grazia Giustizia e Culti, e con decreto dello stesso giorno ha nominato in sua vece il Senatore Enrico Pessina.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri delle comunicazioni fatte che saranno registrate nel verbale.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Rendendomi interprete dei sentimenti del Senato propongo sia nominata una Deputazione la quale si rechi da Sua Maestà il Re, per ringraziarlo e congratularsi con lui dell'eroica condotta tenuta in Napoli, destando l'ammirazione di tutto il paese, in occasione del terribile flagello da cui fu colpita quella sventurata città.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del Senatore De Filippo, che son certo non avrebbe bisogno di esser posta ai voti; purtuttavia, secondo il regolamento, io debbo interrogare in proposito il Senato.

Coloro che intendano sia nominata una Deputazione la quale debba recarsi a ringraziare Sua Maestà della sua gita in Napoli durante l'epidemia, è pregato di sorgere.

(È approvata all'unanimità).

Ora bisogna stabilire il modo in cui questa Deputazione deve esser formata.

Voci. A sorte.

Senatore, *Segretario*, VERGA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Verga ha la parola.

Senatore, *Segretario*, VERGA. Faccio notare che essendosi in principio di seduta fatto il sorteggio degli Uffici, i cartellini su cui sono scritti i nomi dei Senatori non trovansi nell'urna, ma sul quadro degli Uffici stessi, e non possono togliere se non dopo aver trascritto il risultato dell'estrazione. È quindi mestieri che sia rimessa a dimani la estrazione a sorte dei componenti questa Deputazione.

PRESIDENTE. Allora per le ragioni indicate dal Senatore, Segretario, Verga l'estrazione a sorte della Deputazione, la quale coll'Ufficio di Presidenza, si recherà poi a complimentare Sua Maestà, sarà fatta domani.

Ora resta a stabilire il numero dei Membri della Deputazione stessa.

Voci. Di sette.

Senatore DE FILIPPO. Io sarei d'avviso si componesse di sette Membri.

PRESIDENTE. Coloro che intendono che questa Deputazione si componga di sette Senatori, sono pregati di sorgere.

(Approvato).

Domani saranno estratti a sorte i nomi dei componenti questa Deputazione.

Discussione del progetto di legge N. 123.

PRESIDENTE. Ora, secondo l'ordine del giorno, si dovrebbe procedere alla discussione del progetto di legge intitolato: « Disposizioni pel pagamento degli stipendi per la nomina, pel licenziamento e pel Monte delle pensioni dei maestri elementari ».

Però per annuire alla preghiera fattami da alcuni membri dell'Ufficio Centrale si rimanderà la discussione di questo progetto di legge ad una delle prossime sedute. Se quindi nessuno fa osservazione, passeremo alla discussione del secondo progetto di legge iscritto all'ordine del giorno intitolato: « Modificazioni alla legge sulle pensioni pei militari del R. Esercito »; che è d'urgenza.

Prego la Commissione di voler occupare il suo posto.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. Interrogo il signor Ministro della Guerra se intende che la discussione si faccia sul progetto dell'Ufficio Centrale o su quello del Governo.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Accetto la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale, riservandomi però di fare qualche proposta di modificazioni ad alcuni articoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola si passa alla discussione degli articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge:

Art. 1.

La liquidazione della pensione si farà per gli ufficiali del regio esercito a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 7 febbraio 1865.

Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli

effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto art. 17.

Pei militari di truppa la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come servizio valutabile per gli effetti della pensione anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'art. 24 della legge 27 giugno 1850, n. 1049.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 1° come è proposto dall'Ufficio Centrale.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io accetto interamente la nuova redazione proposta dall'Ufficio Centrale.

Solamente pregherei l'on. Relatore di vedere se non sia conveniente nel primo comma, dove dice: « Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo per compiuto sessennio, ecc. », di indicare che il decimo è dello stipendio di capitano, perchè altrimenti potrebbe per avventura essere interpretato che fosse un decimo dello stipendio di tenente, se l'ufficiale, nell'atto che riceve la giubilazione, avesse, per esempio, due anni di grado di tenente ed un anno di capitano.

Credo che l'intenzione dell'Ufficio Centrale fosse quella di rendere più chiara la redazione, forse un po' meno perfetta, del progetto della Camera dei Deputati, la quale però era nel senso che questo decimo si applicasse allo stipendio di capitano.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Siccome l'emendamento proposto dall'on. signor Ministro non fa altro che togliere ogni ombra di dubbio sopra un punto, intorno al quale l'Ufficio Centrale avea precisamente lo stesso intendimento del suo, così l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà di accettarne la proposta.

PRESIDENTE. Allora in questo primo comma si dovrebbero aggiungere le parole « dello stipen-

dio di capitano » e dire « Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio di capitano per compiuto sessennio, ecc. » Il resto come nel comma.

Se non si fanno altre osservazioni metto dunque ai voti il primo paragrafo dell'articolo 1° di cui do lettura.

Art. 1.

La liquidazione della pensione si farà per gli ufficiali del regio esercito a norma degli articoli 14, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 14 aprile 1864 sulle pensioni civili, e pei medesimi rimane abolita la tabella annessa alla legge 7 febbraio 1865.

Chi approva questo paragrafo voglia alzarsi.
(Approvato).

Ora rileggo il paragrafo secondo coll'emendamento proposto dal signor Ministro, ed accettato dall'Ufficio Centrale.

Per i soli capitani si aggiungerà in ogni caso agli stipendi l'ammontare di un decimo dello stipendio di capitano per compiuto sessennio od uno in più di quello o quelli effettivamente goduti, per stabilire la media, come al predetto art. 17.

Chi approva questo secondo paragrafo voglia alzarsi.
(Approvato).

Viene ora il paragrafo terzo nei seguenti termini:

Pei militari di truppa la tabella fissa e graduale viene sostituita da quella unita alla presente legge; ma pei loro assimilati continuerà ad avere vigore la tabella della legge del 1865.

Chi approva questo paragrafo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo il paragrafo quarto per metterlo ai voti:

Il servizio e le campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e di Crimea valgono come

servizio valutabile per gli effetti della pensione anche se fatte in età inferiore ai 17 anni.

Chi lo approva è pregato di sorgere.
(Approvato).

Viene ora l'ultimo paragrafo così concepito:

Gli anni di campagna di guerra continueranno ad essere valutati conforme all'art. 24 della legge 27 giugno 1850, n. 1049.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'intero articolo.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.
(Approvato).

Art. 2.

Quando l'ufficiale sia collocato a riposo od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio.

Pei capitani all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo in conformità del precedente articolo.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Per provvedere a tutti i casi di liquidazione delle pensioni, poichè si liquida la pensione anche allorchè un ufficiale è collocato in posizione ausiliaria, bisognerebbe nel primo paragrafo di questo articolo, dopo la parola « riposo », aggiungere « in posizione ausiliaria ».

Si avrebbe quindi il paragrafo primo concepito in questi termini:

« Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, in posizione ausiliaria, od in riforma d'autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio ».

Inoltre al secondo paragrafo, analogamente alla aggiunta che il signor Ministro ha desiderata all'articolo primo, crederei conveniente venisse specificato che la disposizione si riferisce allo stipendio di capitano, e quindi dopo la parola « decimo » aggiungerei « dello stipendio di capitano ».

Riassumendo: al primo comma dell'articolo 2 aggiungerei le parole « in posizione ausiliaria »

fra quelle « collocato in riposo » e quelle « od in riforma di autorità »; ed al comma secondo aggiungerei le parole « dello stipendio di capitano » fra quelle « il decimo » e quelle « in conformità del precedente articolo ».

Spero che il signor Ministro vorrà acconsentire a queste due aggiunte.

RICOTTI, Ministro della Guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, Ministro della Guerra. Non solo acconsento pienamente, ma ringrazio anzi l'onorevole Relatore di aver fatto questa proposta, che serve a dare un senso veramente concreto a questo articolo, che altrimenti, senza questa aggiunta, avrebbe forse potuto dar luogo a qualche incertezza.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo secondo colle aggiunte proposte dal Relatore.

« Quando l'ufficiale sia collocato a riposo, in posizione ausiliaria od in riforma di autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio ».

Chi approva questo primo comma dell'articolo 2, è pregato di sorgere.

(Approvato).

« Pei capitani all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano in conformità del precedente articolo ».

Senatore **PATERNOSTRO P.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PATERNOSTRO P.** Non credono il signor Ministro della Guerra e l'onorevole Ufficio Centrale che questa seconda parte dell'articolo debba essere soppressa?

Dopo l'aggiunta or ora fatta all'articolo primo, questo secondo comma mi pare una ripetizione inutile. Si voleva che i capitani avessero un decimo per compiuto sessennio od uno in più se avessero altri sessenni che si potrebbe accordare sull'ultima paga da capitano; nonostante avessero due anni di servizio come tenenti ed uno da capitano.

Una volta questo dichiarato, mi pare che questo comma potrebbe essere soppresso, per economia della legge.

Senatore **FINALI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FINALI, Rel.** L'onorevole Paternostro, abi-

tuato alla retta intelligenza ed applicazione delle leggi sulle pensioni, può trovare superfluo l'alinea che è proposto dall'Ufficio Centrale; ma poichè le leggi debbono essere chiare, affinchè neppure nel pubblico possa nascere alcuna incertezza, parve opportuno al vostro Ufficio Centrale di aggiungere quel comma per evitare appunto un dubbio che poteva sorgere; e di ciò è data ragione nella stessa Relazione.

Difatti, ove si dica nell'articolo secondo, come è proposto dal Ministro: « Quando l'ufficiale sia collocato a riposo od in riforma di autorità, la pensione gli sarà liquidata sulla base del suo ultimo stipendio » le ultime parole potrebbero far nascere il dubbio che non si tratti di altro stipendio se non di quello che egli aveva effettivamente percepito, e non dello stipendio aumentato di un decimo, secondo il favore stato accordato con l'articolo primo di questo progetto di legge.

E questa dichiarazione sembra tanto più opportuna, inquantochè viene accordato con questo secondo articolo un nuovo beneficio ai capitani, in ragione della frequente stazionarietà in quel grado: dimodochè potremmo (intendo sempre di parlare di persone meno versate di quello che sia l'onorevole Paternostro in questa bisogna) far nascere il dubbio che vi sia alternativa con un solo, invece di due benefizi.

Ora, siccome la disposizione non intende ad altro che a mettere in chiaro la volontà del legislatore, ed a rimuovere ogni possibilità di dubbio, così pregherei l'onorevole Collega di non insistere nella sua proposta di soppressione.

Senatore **PATERNOSTRO P.** Io avevo fatto un'osservazione che mi sembrava concordasse con ciò che ha detto l'onorevole Ministro e l'onorevole Ufficio Centrale nella redazione di questo articolo relativamente al quale, d'altronde, trovo giusto che venga tolto qualunque equivoco.

Io avevo fatto quell'osservazione perchè parevami, ed in questo c'insisto, che ciò che è detto nel primo alinea di questo secondo articolo sia stato già aggiunto nell'articolo primo per iniziativa dell'onorevole Ministro e con l'adesione dell'Ufficio Centrale.

La maniera con cui ha formulato l'onorevole Relatore l'aggiunta mi parve così chiara, così esplicita che mi venne il dubbio che non fosse corretto il ripetere nel secondo articolo ciò che

si era detto ad esuberanza e chiaramente nel primo.

Del resto, se l'onorevole Ufficio Centrale crede non solo corretta la redazione, ma che essa renda più chiara la legge, io non ho difficoltà a ritirare la mia proposta.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ringrazio l'onorevole Senatore Paternostro di avere ritirato la sua proposta, sebbene io creda che, anche senza quest'aggiunta l'alinea si potesse interpretare nel senso da lui accennato. Però non è male qualche volta abbondare per non dar luogo ad interpretazioni diverse da quelle stabilite dal voto della Camera e del Senato; non mi pare quindi male lasciare l'articolo come è stato redatto.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, rileggo il secondo alinea coll'aggiunta fattavi dall'Ufficio Centrale:

« Pei capitani all'ultimo stipendio sarà inoltre aggiunto il decimo dello stipendio di capitano in conformità del precedente articolo ».

Chi approva quest'alinea, abbia la bontà di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio:

gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori dopo 30 anni di servizio;

gli ufficiali inferiori dopo 25 anni di servizio;

i militari di truppa dopo 20 anni di servizio.

Per far valere un tale diritto dovranno inoltre essere raggiunti i limiti seguenti di età:

pei generali d'esercito e tenenti generali, 60 anni:

pei maggiori generali, 55 anni;

pegli ufficiali superiori, 52 anni;

pegli ufficiali inferiori, 45 anni;

pei militari di truppa non vi saranno limiti di età.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali che dopo 25 anni di servizio divenissero per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo, ovvero fossero posti in servizio ausiliario, in disponibilità o in aspettativa per soppressione o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, prigionia di guerra, avranno diritto al collocamento a riposo, quand'anche non raggiungessero l'età stabilita dall'articolo precedente, e potranno essere collocati a riposo d'autorità.

La pensione di ritiro pegli ufficiali generali superiori, i quali non abbiano 30 anni di servizio, sarà liquidata colle norme di cui agli articoli 1° e 2°.

(Approvato).

Art. 5.

Sono aboliti i privilegi stabiliti a favore di alcuni militari dall'articolo 8 della legge 7 febbraio 1865.

Continueranno però a godere dell'aumento del quinto della pensione i militari graduati di truppa, che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo nello stesso grado.

I marescialli d'alloggio dei reali carabinieri, i quali contano 6 anni di servizio nel loro grado e 20 di permanenza nella loro arma avranno diritto all'aumento di due quinti della pensione.

Questi aumenti potranno essere computati al di sopra del massimo fissato dalla tabella.

(Approvato).

Art. 6.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali riformati e dei militari riformati di truppa viene esteso il beneficio della reversibilità del terzo della pensione, quando il marito o il padre abbia prestato meno di 25 anni di servizio.

Alle vedove ed agli orfani predetti è pure concessa la reversibilità d'un terzo dell'assegno temporaneo goduto dal loro marito o padre, fino al compimento del tempo in cui dovea per esso durare.

Alle vedove ed agli orfani degli ufficiali revocati o rimossi è concessa la reversibilità nel

terzo della pensione o dell'assegno, come per le vedove e gli orfani dei riformati, salva la diversa misura della pensione o dell'assegno, come alla legge 25 maggio 1852.

Le vedove e gli orfani degli ufficiali e militari morti in servizio prima di avere acquistato il diritto a liquidare pensione di ritiro, saranno considerati per la liquidazione della loro pensione o del loro assegnamento temporaneo come vedove ed orfani di ufficiali e militari riformati; e saranno ad essi applicate le norme della citata legge 25 maggio 1852.

(Approvato).

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Qui l'Ufficio Centrale propone la soppressione di tre articoli (7, 8 e 9), i quali, anzichè alla legge delle pensioni militari del 1865, si riferiscono più singolarmente a modificazioni ad una legge speciale cosiddetta della posizione in servizio ausiliario degli ufficiali.

Di questi tre articoli il primo stabilisce un limite d'età, raggiunta la quale, d'autorità lo ufficiale cessa dalla posizione ausiliaria.

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di questo primo articolo. Io non ho difficoltà di accettare questa soppressione, tanto più che il Ministro è sempre autorizzato di provvedere in proposito col regolamento.

Ed invero, dappoichè la legge della posizione in servizio ausiliario non stabilisce nessun limite d'età per passare al riposo definitivo, il Ministro riacquista la piena sua facoltà d'applicare a questi ufficiali i criteri che crede rispetto all'età, purchè nei limiti della legge generale delle pensioni.

Su questo punto non avrei quindi nessuna difficoltà ad accettare la soppressione.

L'articolo successivo, cioè l'ottavo, viene a modificare un assegno speciale annuo che, oltre alla pensione di giubilazione, si dà agli ufficiali finchè rimangono nella posizione di servizio ausiliario.

Questa indennità era, coll'antica legge, di mille lire all'anno per i tenenti generali, di 700 per i maggiori generali, di 600 per gli ufficiali superiori, di 500 per i capitani e di 400 per i subalterni.

La vera ragione per la quale si dava questo supplemento di soldo era la necessità di rimediare alle prescrizioni dell'antica legge delle pensioni, che pareva accordasse ai militari collocati a riposo una quota di troppo inferiore relativamente a quella degli impiegati civili.

Ora, essendosi provveduto colla presente legge contro un simile inconveniente, poichè la pensione degli ufficiali risulterebbe appunto proporzionale a quella degli impiegati civili, cessa naturalmente la ragione per la quale si dava una indennità assai forte agli ufficiali in posizione ausiliaria. Da ciò la proposta che questa indennità sia sensibilmente diminuita.

Questo è lo scopo dell'articolo ottavo; si mantiene per i tenenti generali e per i maggiori generali la stessa indennità, perchè questa nuova legge non modifica la pensione ad essi accordata, mentre poi l'aumento è sensibilissimo per gli ufficiali superiori, e particolarmente per i capitani ed ufficiali subalterni.

Se noi quindi approvassimo questa legge senza questo articolo, verrebbe ad essere alterata notevolmente l'economia finanziaria della legge stessa, poichè, è vero che essa accresce il carico dello Stato per l'aumento delle pensioni di circa 200,000 lire all'anno, ma diminuisce dall'altro lato il carico del bilancio della Guerra di più della metà perchè diminuisce le quote di assegno che si dà a quelli della posizione ausiliaria.

Se il Senato approva il progetto senza questo articolo, io sarei obbligato di ritirarlo, poichè il Ministro delle Finanze non potrebbe acconsentire all'aumento di spesa che ne sarebbe la conseguenza.

Quindi, mentre dichiaro di ammettere la soppressione degli articoli 7 e 9, pregherei l'Ufficio Centrale ed il Senato a voler approvare l'articolo ottavo, poichè senza di esso non potrei dar corso alla legge, restando alterato il sistema finanziario a cui essa si collega.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola sull'art. 8.

PRESIDENTE. Circa l'articolo settimo non vi è questione, rimane soppresso. Sull'articolo ottavo, di cui ha discorso il signor Ministro ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI, *Relatore*. Poichè l'onorevole signor Ministro accetta la soppressione degli articoli 7 e 9 della proposta, non c'è più nulla

da dire sull'argomento dei medesimi. In quanto all'articolo 8, l'Ufficio Centrale proponeva di sopprimerlo perchè era incastrato fra gli altri due; e aveva creduto opportuno di eliminare tutto ciò che riguardava la posizione degli ufficiali in servizio ausiliario. Ma le considerazioni, soprattutto finanziarie, messe innanzi dall'onorevole signor Ministro, certamente sono ineluttabili, ed anzi il maggiore onere, che andrà cogli anni crescendo, avrà a creder mio ben più scarso compenso, di quel che egli abbia accennato, nella diminuzione degli assegni d'indennità agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria.

La ragione di siffatta diminuzione sta nel contemporaneo e maggiore vantaggio che avranno nella misura della pensione che viene liquidata, all'atto del passaggio in quella posizione. Per queste considerazioni l'Ufficio Centrale crede si possa accettare l'articolo.

Ma io non so se il signor Ministro abbia notato che, secondo il progetto, per i maggiori generali rimane l'assegno di lire 700; e siccome anche i maggiori generali da questo progetto di legge vengono ad avere migliorata la loro pensione, io credo che sarebbe consono al trattamento che si fa agli ufficiali superiori, ai capitani ed agli ufficiali subalterni, di fare una riduzione anche sull'assegno che in posizione ausiliaria godranno i maggiori generali. Quale riduzione - tenendo conto dei vantaggi che essi hanno dalla nuova legge, e per tenerla in proporzione colle riduzioni che si fanno per gli altri gradi - mi pare potrebbe essere di lire 100, riducendo cioè l'indennità da 700 a 600 lire: salvo l'attuale assegno ai luogotenenti generali, ai quali la presente legge, meno forse qualche rarissimo caso, non recherà alcun vantaggio.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. È giustissima l'osservazione che ha fatto il Relatore, cioè che si mantiene fermo l'assegno per i tenenti generali, perchè per i tenenti generali non c'è variazione nella legge, e la liquidazione antica corrisponde alla nuova.

Invece i maggiori generali guadagnano poco con questa legge, ma pure qualche cosa guadagnano. I tenenti generali, i capitani gua-

dagnano assai di più; quindi sta l'osservazione del Relatore, che dal momento che si diminuisce questo assegno speciale per gli ufficiali superiori, per i capitani e tenenti, è giusto che si faccia anche una equa diminuzione ai maggiori generali. Accetto quindi che la indennità loro sia da 700 lire ridotta a 600.

Senatore, *Segretario*, CANONICO. In seguito alla discussione avvenuta, rileggerò l'art. 8 che diventa il 7, ed è così concepito:

Art. 7.

Le indennità annue degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario rimangono stabilite in lire:

- 1000 pei tenenti generali;
- 600 pei maggiori generali;
- 400 pei ufficiali superiori;
- 350 pei capitani;
- 250 pei subalterni.

Senatore MEZZACAPO L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MEZZACAPO L. Io intendo solo di dichiarare che in quanto a questo articolo mi astengo dal dare il voto, perchè non è perfettamente conforme alle mie idee.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 8 teste letto, colla variazione accennata, cioè colla sostituzione di lire 600 alle lire 700 stabilite per i maggiori generali.

Chi approva questo articolo così modificato, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado, la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti dello stipendio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procede all'art. 9.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI, *Relatore*. In relazione di quanto è stato fatto all'art. 2, cioè di comprendere esplicitamente nella disposizione anche gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, parmi utile che si aggiunga all'alinea secondo di questo art. 9 la frase: « od in posizione ausiliaria ». Quindi invece di dire: « Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio, che abbiano, ecc. », si dovrebbe dire: « Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio *od in posizione ausiliaria*, che abbiano 20 o più anni di servizio, ecc. ».

Io credo che il signor Ministro non avrà difficoltà di accettare quest'aggiunta, la quale completa in sostanza il suo pensiero.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Accetto l'aggiunta proposta.

PRESIDENTE. Il Senato ha bene inteso l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col signor Ministro, ha fatto al secondo alinea del secondo paragrafo di questo articolo. Cioè laddove dice: « Resta in facoltà dei militari attualmente in servizio », aggiungere le parole: *od in posizione ausiliaria* che abbiano, ecc.

Pongo quindi ai voti l'articolo così modificato:

Art. 9.

Dopo la promulgazione della presente legge le pensioni per gli ufficiali dell'esercito e loro aventi diritto comprese quelle degli ufficiali che ora si trovano in posizione ausiliaria, saranno liquidate in base agli stipendi stabiliti dalla legge 5 luglio 1882, numero 854.

Resta per altro in facoltà dei militari attualmente in servizio *od in posizione ausiliaria*, che abbiano 20 o più anni di servizio, di optare per l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 7 febbraio 1865, numero 2143, e nelle leggi 25 maggio e 11 luglio 1852, numeri 1376 e 1402.

È pure fatta facoltà agli ufficiali ed ai militari graduati di truppa di domandare la liquidazione della pensione nella misura che spetterebbe loro come se non avessero avuto l'ultima promozione.

La nuova tabella sarà applicata ai guardarmi ed agli appuntati dei RR. carabinieri, che tro-

vansi tuttora in servizio e che venissero collocati a riposo con quel grado; e verranno assimilati rispettivamente ai capi musica ed ai caporali maggiori.

(Approvato).

Art. 10.

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1884.

Senatore SARACCO. Qui, mi parrebbe che convenisse conoscere il pensiero del Governo, se cioè si sia dell'avviso che questa legge debba avere effetto retroattivo.

Se tale è il concetto del Governo, e così la pensa il Senato, sarà mestieri cambiare il testo dell'articolo che viene ora in esame.

Di fatti l'articolo dice che la presente legge *andrà in vigore il 1° luglio 1884*, e dove alla legge si voglia dare l'effetto retroattivo, è palese che si dovrebbe sostituire l'altra frase: *con effetto dal 1° luglio 1884*.

Ma a questo riguardo non occorre che io insegni all'onorevole signor Ministro quello che deve fare, perocchè egli saprà indicare la formula più conveniente, che risponda al suo pensiero.

Per parte mia vorrei invece, che l'articolo venisse redatto altrimenti, e propongo un'altra formula, che è la seguente:

« La presente legge andrà in vigore contemporaneamente alla legge generale per le pensioni civili e militari ».

Questa formula non è mia, ed è piuttosto la riproduzione letterale dell'articolo, quale era stato proposto nell'altro ramo del Parlamento dalla Commissione incaricata di riferire sul presente disegno di legge.

La ragione di questa proposta è semplice e chiara.

Col presente disegno di legge noi miglioriamo sensibilmente la condizione dei militari del nostro esercito; ed è giusto, nè io ci trovo cosa a ridire. Ma non è meno vero, che in pari tempo noi aggraviamo alquanto la condizione della finanza, ed aumentiamo notevolmente il debito vitalizio delle pensioni.

Ora il Senato sa, che pende avanti alla Camera dei deputati un disegno di legge inteso

ad ordinare definitivamente il servizio delle pensioni civili e militari, nei riguardi dell'avvenire: e con questa opportunità si dovrà pure trovare il modo di coprire in qualche maniera quel gran vuoto che si è fatto nella finanza, in conseguenza della legge 7 aprile 1881, di cui è esertissimo conoscitore l'onorevole signor Ministro della Guerra. Gioverebbe pertanto, che venisse approvato l'articolo quale era stato proposto dalla maggioranza della Commissione della Camera elettiva, d'accordo, se non vado errato, col signor Ministro delle finanze, perchè a questa maniera si metterà almeno una piccola diga al crescente disavanzo: e poi ancora, per un'altra ragione che indicherò brevemente.

Io temo assai che quel benedetto progetto di legge di riordinamento delle pensioni civili e militari, che da due o tre anni pende davanti all'altro ramo del Parlamento, debba cedere il posto a molti altri che il Ministero ritiene, non senza ragione, che debbano essere portati alla pubblica discussione. Ma non è men vero, o Signori, che in fine del prossimo esercizio finanziario il debito latente dello Stato per le pensioni civili e militari giungerà a un dipresso ad un centinaio di milioni, e per poco che indugiamo a provvedere con qualche energia, la condizione delle nostre finanze diventerà difficilissima, senza che il grosso del paese se ne avveda. Gioverebbe quindi, che si aggiungesse uno stimolo diretto ed efficace, acciocchè il ripetuto disegno di legge che sta davanti all'altro ramo del Parlamento sia chiamato finalmente all'onore della pubblica discussione, di maniera che si possa una buona volta descrivere fondo a questa grande questione delle pensioni, e riparare al disavanzo passato, come a quello che ne minaccia per l'avvenire.

Mosso da questi riflessi, mi permetto adunque di proporre la formola testè letta, dichiarando tuttavia, che, dove il Ministero non credesse di aderirvi, non insisterò altrimenti, e mi rimetterò al giudizio ed alla coscienza degli onorevoli signori Ministri.

RICOTTI, Ministro della Guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, Ministro della Guerra. Mi pare che le ultime frasi pronunziate dall'onorevole mio carissimo amico Senatore Saracco spieghino veramente lo stato della questione, cosa che è

già successa anche alla Camera elettiva,; cioè che la votazione condizionata della legge colla clausola di non andar in vigore se non quando sia approvata la legge generale delle pensioni. ora in esame presso l'altro ramo del Parlamento, servirebbe di stimolo per fare votare la legge generale predetta. Invero si osserva che il presente progetto di legge interessa molta gente, interessa un ramo grandissimo delle amministrazioni dello Stato, qual'è la guerra e la marina; ora, si soggiunge, se noi condizioniamo l'approvazione di questa legge col dire che avrà vigore soltanto quando sarà approvata l'altra legge generale sulle pensioni, l'attuale progetto certamente diventa uno stimolo per farla approvare. Mi pare però che dal punto di vista della giustizia non si possa difendere un simile procedimento. Esso sarà utile come manovra; ma non riveste pienamente il carattere di equità.

Anche alla Camera elettiva la Commissione che ha riferito sulla legge generale, ha avuto l'incarico di proporre questo articolo condizionale nella legge speciale della guerra e marina. Si comprende che una Commissione incaricata di un mandato di grande peso come quello della legge generale sulle pensioni, avesse un interesse speciale a farla votare od almeno difendere in Parlamento. Con questo proposito essa volle subordinare questa legge alla votazione della legge generale, sebbene la medesima nulla vi abbia che fare.

Ma questa proposta non fu accettata dalla Camera, la quale respinse questo sistema.

La legge generale delle pensioni, infatti, come è compilata dalla Commissione, non avrà effetto che fra 15 o 20 anni; quindi non riguarda quelli che sono in carriera da 20 o più anni, ma riguarda solo i nuovi ammessi, o tutt'al più quelli che hanno 10 o 15 anni di servizio; i vecchi servitori dello Stato non hanno dunque nulla che fare con questa nuova legge.

Ora, io dico, quale è la situazione attuale? La situazione attuale dei militari è dolorosa. Invero la legge del 1864 sulle pensioni civili stabilisce come criterio che la pensione è proporzionata allo stipendio; quindi, aumentando gli stipendi, di necessità dovevano aumentar le pensioni.

Ora, gli stipendi degli impiegati civili salirono notevolmente dopo il 1865, e non occorse nessuna legge speciale per le pensioni, che

seguirono la sorte dello stipendio; per cui oggi i capi divisione, i capi sezione, gl'impiegati di Prefetture, tutti gl'impiegati civili dello Stato, insomma, hanno una pensione notevolmente superiore a quella che avevano prima del 1865 e del 1870.

Invece la legge militare del 1865 stabilisce i criteri delle pensioni sopra un altro sistema, cioè ha per base la quota fissa corrispondente al grado indipendentemente dallo stipendio.

Nel 1865 queste quote furono bensì ragguagliate nel fatto agli stipendi; cosicchè la forma sola era diversa, ma identica era la sostanza; infatti ad un capitano, pari ad un segretario di prima classe del Ministero, poichè aventi amendue 2800 lire di stipendio, spettava la medesima pensione che al segretario.

Ora però gli ufficiali, come gl'impiegati dello Stato, ebbero aumentati gli stipendi; ma in base alla legge del 1865 pei militari non si aumentarono le pensioni, il che è un'anomalia.

Questa legge serve appunto a correggere questa anomalia, e non ha niente a che fare con la legge generale nuova che è fondata su altri principî, per la quale occorrerà del tempo prima che sia votata dai due rami del Parlamento, e che forse non verrà a termine in questa sessione, e forse neanche in questa legislatura. Quand'anche venisse poi approvata, essa non cambierà lo stato delle cose per 10 o 12 anni almeno. Tutti gli antichi impiegati non ne godranno, mentre questa che ora discutiamo andrebbe in vigore subito. Dico la verità, che quale Deputato (come ha ricordato l'onorevole Senatore Saracco) ho preso parte anche a questa discussione, e mi sono sempre intenerito un po' sulla questione finanziaria, ma questa legge l'ho votata con entusiasmo perchè è una legge che ripara forse, non dico a dei torti del Governo, ma ad uno stato di cose che diventerebbe ingiusto se non si provvedesse, tanto più poi che essa non aggrava di molto le finanze dello Stato, poichè nello stesso tempo che si aumentano le pensioni con l'articolo 8, si diminuisce almeno della metà il carico delle indennità per il servizio ausiliario.

Quindi finanziariamente non c'è un aggravio notevole, mentre si ha il grande vantaggio di soddisfare all'equità ed all'armonia generale delle carriere dello Stato.

Io prego quindi, in conclusione, l'onorevole

Senatore Saracco (il quale del resto lo ha già dichiarato) a non voler insistere per rinviare questa legge fino all'epoca dell'approvazione di quella generale, ma di votarla indipendentemente da essa.

Questo quanto alla prima osservazione.

Venendo alla seconda, noto che il progetto della Camera elettiva diceva: « Questa legge andrà in vigore al 1° luglio 1884 » per la ragione che la medesima si doveva votare in giugno, e si credeva che potesse essere legge dello Stato al 1° luglio. Adesso naturalmente il 1° luglio è passato e, come dice benissimo l'onorevole Saracco, bisogna cangiare la dizione, e dire « che per i suoi effetti avrà vigore col 1° luglio ».

Quanto poi al darle realmente vigore al 1° di luglio o dopo l'emanazione della presente legge, io non insisto.

Se l'Ufficio Centrale ha creduto di mantenere la norma, che cioè la legge vada in vigore il 1° luglio, per ragioni di convenienza, io non insisto; se l'Ufficio Centrale crede invece che essa vada in vigore con la sua promulgazione, io non avrei nulla in contrario. Mi rimetto dunque completamente a quello che sarà per stabilire l'Ufficio Centrale.

Senatore SARACCO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SARACCO. Ringrazio il mio illustre amico, il Ministro della Guerra, delle spiegazioni che mi ha favorito, ingegnossissime sempre. Esse però non mi persuadono intieramente, e glie ne dico subito la ragione.

Negli uffici del Ministero della Guerra, prima che l'onorevole Ricotti per fortuna del paese, lo dico di gran cuore, risalisse alla direzione degli affari, l'approvazione di questa legge era vivamente desiderata, con insistenza, si chiedeva anzi che il presente disegno di legge venisse approvato a tamburo battente, perchè molti erano gli ufficiali i quali aspiravano al riposo, ma si astenevano di farne la domanda, sperando di poter fruire dei benefici che ai medesimi promette questa legge che discutiamo.

Una volta pertanto che la nuova legge sia promulgata, queste domande si produrranno in grandissimo numero, ed il Ministro della Guerra non potrà a meno di cedere, perchè ci sono le ragioni di servizio, innanzi delle quali non c'è argomento di finanza che tenga.

Di qui è facile argomentare, che il carico della finanza crescerà sensibilmente, ed il disavanzo attuale piglierà proporzioni ancora maggiori, senza la speranza di poterlo, presto o tardi, colmare, perchè in questa Sessione, e neanche nel corso della Legislatura questa questione delle pensioni potrà forse, come ben diceva il signor Ministro della Guerra, ricevere una definitiva soluzione.

Con tutto ciò, siccome l'onorevole Ministro della Guerra di queste materie ne sa molto più di me, e riconosco d'altro lato, che dovendo provvedere ad un eminente interesse dello Stato, come è quello del servizio del Ministero della Guerra, bisogna lasciargli intera la responsabilità dei suoi atti, dichiaro un'altra volta, che non intendo insistere nella mia proposta, e accetterò fin'anco che si dia effetto retroattivo a questa legge a datare dal 1° luglio, se veramente si tratta di poche persone, che ne debbono profittare, perchè mi pare sia questo il concetto dell'Ufficio Centrale e tale il desiderio dell'onorevole Ministro.

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Come ha già preannunziato l'onorevole Senatore Saracco, l'Ufficio Centrale in questa legge, la quale è tutta ispirata ad un giusto sentimento di riguardo verso gli ufficiali dell'esercito, ai quali per un corso non breve di anni si è liquidata la provvisione di riposo, in proporzione scarsa e troppo inferiore in alcuni casi a quella che godevano gli impiegati civili, non potrebbe esso proporre di diminuire il beneficio, facendo che non ne godessero gli ufficiali che sono stati collocati in riposo dopo il 1° luglio, o le famiglie sventurate che dopo il 1° luglio abbiano perduto il loro padre ed il loro sostegno. Ed è perciò che l'Ufficio Centrale, mentre si professa grato all'onorevole Ministro della Guerra, per aver deferito in certo modo alla sua elezione, di dare cioè alla legge l'effetto ordinario che hanno le leggi, ossia dalla data della sua pubblicazione, o invero di mantenerne l'effetto retroattivo come era proposto, esso si attiene al secondo partito, anche per dimostrare con ciò che esso e per mezzo suo il Senato non è sordo ai reclami bisogni degli ufficiali dell'esercito; se non che, come osservava l'onorevole Ministro della Guerra, bisognerà modificare alquanto la dicitura

dell'articolo, il quale al 10 giugno, quando fu da noi presentata la relazione, ben poteva dire che la legge *anderà* in vigore il 1° luglio; ma ora siamo già tanto avanti nell'anno e bisognerebbe modificare la frase e dire: « La presente legge *anderà* in vigore con effetto dal 1° luglio 1884 ». E credo che l'onorevole Ministro della Guerra sarà soddisfatto di questa, piuttosto che dell'altra soluzione.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Io ringrazio l'Ufficio Centrale, perchè veramente questa è la soluzione che mi piace di più. Trattasi è vero di pochi, poichè in fin de' conti saranno otto o dieci le persone che godranno di qualche vantaggio, colla retroattività della legge; ma essi vedranno diventare realtà quello che era, non dirò un affidamento, ma una speranza fondata.

Ringrazio poi l'onorevole mio amico Senatore Saracco per le cortesi parole che mi ha rivolto, ma, per parte mia, non credo che la legge attuale porti un notevole aumento di spesa per lo Stato. Non dico che la questione sia risolta, ma dico che questa non sarà quella che modificherà lo stato attuale della legge delle pensioni, ma la cambierà.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni metto ai voti l'articolo 9, ora 10, che rileggo: « La presente legge andrà in vigore con effetto dal 1° luglio 1884 », cioè avrà effetto dal 1° luglio ».

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Secondo il suggerimento che sento fare dall'onorevole De Falco, io proporrei che più correttamente si dicesse: *avrà vigore dal 1° luglio 1884*.

Di fatti non s'intende che una legge abbia vigore se non ha effetto.

PRESIDENTE. Dunque si dirà: « La presente legge avrà vigore dal 1° luglio 1884 ».

Chi approva questo articolo, voglia sorgere. (Approvato).

Senatore FINALI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FINALI, *Relatore*. Prima di passare alla tabella, l'Ufficio Centrale ha il dovere di

SESSIONE DEL 1882-83-84 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1884

rendere conto di due petizioni, una delle quali fu trasmessa al Relatore ieri sera, ed un'altra è stata consegnata oggi stesso in seduta.

Sono petizioni del genere di quelle che si erano già ricevute quest'estate, ed intorno alle quali l'Ufficio Centrale, nella conclusione della sua Relazione, aveva detto rincrescergli di non poter secondarle, per non alterare le posizioni stabilite e per non recare ad un tratto un gravissimo onere alle finanze; locchè sarebbe avvenuto, se si fossero assecondate quelle petizioni, vale a dire di applicare la nuova legge a tutte le pensioni già liquidate dopo il 1865 ed anche prima fino al 1850.

Queste nuove petizioni sono in questo stesso senso, di dare cioè una retroattività alla legge,

la quale non sembra abbastanza raccomandata dalle ragioni che invocano i petenti, e che sarebbe gravosissima alle finanze e che sarebbe poi non abbastanza giustificata; poichè, volere o non volere, le pensioni debbono essere ragguagliate non solo ai servizi, ma anche agli stipendi.

L'Ufficio Centrale quindi è nella dispiacevole situazione, di dover proporre che anche a queste nuove petizioni, non sia da dare soddisfazione, sostanzialmente per le ragioni già indicate nella Relazione rispetto ad analoghe petizioni ricevute nella scorsa estate.

Il Senatore, *Segretario*, CANONICO legge la tabella:

Tabella delle pensioni di ritiro pei militari di truppa del R. esercito:

DENOMINAZIONE DEI GRADI	MINIMUM a' 20 anni di servizio	AUMENTO per ogni anno di servizio o di campagne	MAXIMUM a 35 anni di servizio
Capo musica di 1 ^a e 2 ^a classe, maresciallo d'alloggio maggiore e capo, maresciallo d'alloggio	730	18	1000
Furiere maggiore	550	17	805
Furiere, brigadiere dei reali carabinieri	500	15	725
Sergente, vice-brigadiere dei reali carabinieri	415	10	565
Caporale maggiore, caporale, carabiniere, musicante, sellaio, trombettierè di cavalleria, artiglieria e genio	360	8	480
Appuntato, trombettiere, zappatore e soldato	300	7	405

Senatore CACCIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA. Le considerazioni che testè il Ministro della Guerra così nettamente espose per dimostrare la necessità dell'applicazione pronta di questa legge, le avevo pur io prese in considerazione mentre studiavo questa tariffa.

Avete udito dal Ministro della Guerra che le pensioni militari si liquidano sopra una tariffa che ha un *maximum* ed un *minimum* in ra-

gione dei servizi, mentre che le pensioni civili si liquidano in ragione della media triennale dello stipendio.

Quando nel 1865 si fece una prima legge di modifica delle pensioni militari, la si fece perchè in tempi posteriori al 1851, epoca in cui era stata fatta la prima tariffa, gli stipendi dei militari avevano avuto dei miglioramenti, e così, applicando la vecchia tariffa, i militari non avrebbero avuto nessuna utilità dalla nuova

legge. Quindi nel 1865 fu variata la tariffa. Ora non sono che pochi anni che è stata un'altra volta variata la paga dei militari, dimodochè questa paga avrebbe lo stesso inconveniente che aveva la paga anteriore al 1865, se non fosse stata fatta la nuova tariffa mercè la legge del 1865. Di più, con la legge oggi discussa noi vediamo che per tutti quanti gli ufficiali non si segue più la liquidazione per tariffa ma si adotta il sistema degli impiegati civili, cioè unica base il soldo.

Così io, applicando questi principî, sino ad un certo punto, alla tariffa che abbiamo sott'occhio per i sottufficiali fino al soldato, trovo che emergono dei gravissimi inconvenienti.

Perciocchè si trova essere stanziato che nei gradi inferiori il massimo della pensione superi quello dei gradi superiori.

Partendo da queste basi e seguendo un mio ragionamento, ho fatto delle tabelle che lo mettono in attuazione, e le ho esposte in un *memorandum* che ho avuta la fortuna di presentare testè al Ministro della Guerra, ed al Relatore della Commissione.

Altro quindi non dimando se non che si studi, questa sera o dimani, tutto ciò che io ho scritto e presentarlo nella seduta di domani alla discussione del Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta che fa l'onorevole Caccia, cioè che la Commissione esamini un suo lavoro riferentesi alla tabella annessa alla presente legge.

Prego quindi l'Ufficio Centrale di dare il suo avviso sulla fatta proposta.

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale di buon grado aderisce alla proposta fatta dall'onorevole Caccia; e anzi dichiara che non potrebbe lì per lì giudicare della proposta da lui fatta, perchè essa richiede di essere riguardata minutamente non solo con criteri assoluti, ma anche con criteri comparativi; quindi il rinvio proposto dall'onorevole Caccia pare all'Ufficio Centrale opportuno e accettabile.

PRESIDENTE. Il signor Ministro non si oppone al rinvio?

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Mi rimetto intieramente al giudizio espresso dall'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Allora rimane sospesa la discus-

sione del presente progetto di legge, e domani sentiremo la Relazione dell'Ufficio Centrale per poi riprenderne la discussione.

Intende pure l'onorevole Senatore Finali che si proceda alla discussione del progetto di legge sulle pensioni dei militari della regia marina?

Senatore FINALI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è a disposizione del Senato; però parmi che sarebbe meglio differire anche l'approvazione di questa legge, che ha un'analogia tabella, a domani.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno fa opposizione, differiamo tutto a domani.

Al tocco. — Riunione degli Uffici per la loro costituzione e per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione di scuole pratiche e speciali di agricoltura;

Estensione della pensione dei Mille agli sbarcati a Talamone;

Provvedimenti relativi ai prestiti dei Governi nazionali di Lombardia e di Venezia del 1848-49, e ai residui crediti dei Comuni toscani nel mantenimento delle truppe austriache dal 1849 al 1855.

Alle due pom. — Seduta pubblica.

I. Votazioni per la nomina di due membri nella Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori; e di un membro per ciascuna delle Commissioni, permanente di finanza, di sorveglianza alla Cassa militare e delle petizioni.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari del R. Esercito;

Modificazioni alle leggi sulle pensioni dei militari della R. Marina;

Istituzione del servizio ausiliario per gli ufficiali della R. Marina;

Disposizioni pel pagamento degli stipendi, per la nomina e pel licenziamento dei maestri elementari;

Bonificazione delle regioni di malaria in Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 $\frac{1}{4}$ pom.).